

## Delibera 13 aprile 2021, n. 313

Disposizioni in merito al periodo di inserimento professionale nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca, in lingua italiana e delle località ladine

### Allegato A

---

Periodo di inserimento professionale

#### Art. 1 Definizione

---

1. Il primo anno scolastico, durante il quale il personale docente delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado della Provincia, in possesso del titolo di studio o dell'abilitazione presta servizio con un contratto di lavoro a tempo determinato, è identificato come periodo di inserimento professionale ai sensi dell'articolo 12/sexies della [Legge provinciale 12 dicembre 1996 n. 24](#). Il periodo di inserimento professionale prevede la partecipazione ad uno specifico programma di formazione e il superamento di un periodo di prova.

#### Art. 2 Ambiti di intervento e obiettivi

---

1. Lo sviluppo professionale del docente nel periodo di inserimento professionale si riferisce ai seguenti sei ambiti di intervento:

- a) insegnamento;
- b) affiancamento e consulenza;
- c) osservazione e valutazione;
- d) partecipazione alle attività della scuola e programmazione collegiale dell'offerta formativa;
- e) coordinazione e organizzazione delle attività didattiche ed educative;
- f) crescita professionale continua.

2. Dagli ambiti di intervento di cui al comma 1 derivano i seguenti obiettivi:

- a) conoscenza del sistema di istruzione e formazione dell'Alto Adige e del profilo professionale del docente;
- b) comprensione piena delle Indicazioni provinciali;
- c) conseguimento degli elementi utili allo sviluppo dell'insegnamento, del lavoro di squadra e scolastico;
- d) riflessione sul proprio methodo di insegnamento mediante osservazioni proprie ed esterne;
- e) imparare ad accogliere e ad affrontare le sfide organizzative della vita scolastica di tutti i giorni;
- f) imparare a comunicare in modo efficace e costruttivo con partner interni ed esterni alla scuola;

g) acquisire elementi utili al proprio sviluppo personale.

## Art. 3 Requisiti di accesso ed esoneri

---

1. I docenti di cui all'articolo 1 svolgono il periodo di inserimento professionale se il contratto a tempo determinato:

- a) è stipulato entro il 30 settembre, prevedibilmente, ad almeno il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;
- b) comprende un orario settimanale di almeno 7 ore su 22 o 6 ore su 18.

2. I docenti che nel loro primo anno di insegnamento stipulano un contratto a tempo indeterminato non sono tenuti a svolgere il periodo di inserimento professionale. Svolgono l'anno di formazione e prova e, in tale contesto, partecipano ai corsi di formazione del periodo di inserimento professionale.

## Art. 4 Periodo di prova

---

1. Nel periodo di inserimento professionale, i docenti effettuano il periodo di prova. Nel periodo di prova viene verificata la sussistenza delle competenze professionali di base negli ambiti di cui all'articolo 2.

2. Il periodo di prova viene valutato dal Dirigente scolastico dopo aver sentito il Comitato di valutazione del servizio sulla base di criteri vincolanti stabiliti con circolare dal Direttore/dalla Direttrice della Direzione provinciale Scuole competente. L'esito della valutazione è comunicato al docente.

3. Fungono da elementi di valutazione:

- a) la documentazione relativa alle visite in classe effettuate dal Dirigente scolastico, compresi colloquio preliminare e al feedback;
- b) la documentazione relativa a eventuali visite in classe di un membro del Comitato di valutazione compresi colloquio preliminare e al feedback;
- c) la documentazione relativa allo sviluppo professionale di cui all'articolo 6;
- d) la relazione del tutor o della tutor stilata anche sulla base di visite in classe;
- e) il parere del comitato di valutazione.

Il parere del Comitato di valutazione non è vincolante per il Dirigente scolastico.

4. Nel caso di una valutazione negativa il periodo di prova può essere ripetuto una sola volta, possibilmente presso un'altra scuola. In questo caso il Dirigente scolastico richiede quale ulteriore elemento di valutazione anche il parere di un ispettore o di un'ispettrice. Una seconda valutazione negativa comporta l'esclusione da tutte le graduatorie provinciali e di istituto della Provincia. La valutazione negativa è comunicata al docente e alle tre Direzioni Provinciali.

## Art. 5 Attività obbligatorie nel periodo di inserimento professionale

---

1. Le attività del periodo di inserimento professionale comprendono 60 ore e si suddividono in:

- a) formazione

- b) incontri in gruppi di riflessione
- c) osservazioni reciproche in classe
- d) redazione della documentazione relativa allo sviluppo professionale.

Le ulteriori modalità di svolgimento delle attività relative al periodo di inserimento professionale e di riconoscimento di crediti formativi delle attività di formazione vengono stabilite con circolare dal direttore/dalla direttrice della Direzione provinciale Scuole competente.

2. I docenti che, contestualmente allo svolgimento del periodo di inserimento professionale, partecipano a un percorso universitario abilitante sul territorio nazionale sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. I docenti che hanno conseguito l'idoneità sostanziale o l'idoneità all'insegnamento presso le scuole professionali o di musica della Provincia sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1, lettere b) e c).
4. I docenti che hanno conseguito un titolo universitario abilitante all'insegnamento con successiva formazione professionale sul lavoro in un altro Stato membro dell'Unione Europea vengono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1, lettera c).

## Art. 6

### Documentazione relativa allo sviluppo professionale

---

1. I docenti che svolgono il periodo di inserimento professionale documentano il proprio sviluppo professionale. La documentazione consente una costante riflessione e evidenzia la crescita e lo sviluppo delle competenze personali, pedagogiche e professionali, e mostra anche aree di miglioramento.
2. La documentazione dello sviluppo professionale si orienta agli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 e comprende:
  - a) le attestazioni di partecipazione alle attività formative e agli incontri dei gruppi di riflessione;
  - b) la documentazione delle attività di osservazione reciproca in classe;
  - c) la documentazione selezionata in relazione alla pratica dell'insegnamento e alla quotidianità scolastica, comprendente le relative riflessioni;
  - d) le autovalutazioni e le valutazioni esterne sulle competenze del docente.

## Art. 7

### Il tutor o la tutor

---

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente scolastico assegna ad ogni docente in periodo di inserimento professionale un tutor o una tutor. Il tutor o la tutor, se possibile, devono appartenere allo stesso ruolo o alla stessa classe di concorso oppure a classe di concorso affine o all'ambito disciplinare del docente in periodo di inserimento professionale.
2. I compiti principali del tutor o della tutor consistono nell'accompagnare e consigliare l'insegnante durante tutto l'anno scolastico.  
  
Tali compiti comprendono anche:
  - a) effettuazione di visite durante le lezioni;
  - b) svolgimento di colloqui di approfondimento;
  - c) disponibilità ad attività di osservazioni reciproche;

d) presa visione della documentazione relativa allo sviluppo professionale;

e) elaborazione di una relazione.

## Art. 8

### Riconoscimento per l'anno di formazione e di prova

---

Le attività connesse al periodo di inserimento professionale sono riconosciute ai fini dell'obbligo di formazione previsto nell'anno di formazione e prova. Da queste rimane escluso l'obbligo di osservazioni reciproche in classe.

## Art. 9

### Norme finali e transitorie

---

1. La presente deliberazione trova applicazione a partire dall'anno scolastico 2021/2022.

2. Gli insegnanti che hanno concluso il primo anno del periodo di inserimento entro l'anno scolastico 2020/2021 svolgono il secondo anno in conformità con le disposizioni della Deliberazione del 25 luglio 2017, n. 808 come modificato dalla Deliberazione del 5 novembre 2019, n. 903. Il secondo anno del periodo di inserimento viene proposto per l'ultima volta nell'anno scolastico 2021/2022. A partire dall'anno scolastico 2022/2023, il programma del secondo anno verrà integrato nel nuovo modello del periodo di inserimento.

3. Gli insegnanti, che fino all'anno scolastico 2020/2021 hanno rinviato o interrotto il primo anno del periodo dell'inserimento, assolveranno il periodo di inserimento professionale dall'anno scolastico 2021/2022 secondo le regole della presente Deliberazione.

4. Gli ulteriori dettagli per l'attuazione delle norme transitorie sono stabiliti con circolare dal direttore/dalla direttrice della Direzione provinciale Scuole competente.

5. Dal 1° settembre 2021 la Deliberazione 25 luglio 2017, n. 808, e la deliberazione 5 novembre 2019, n. 903, perdono la loro efficacia.